DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1966

che autorizza la Repubblica federale di Germania a differire l'aumento di taluni dazi della propria tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(66/495/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 26,

Vista la lettera del 16 giugno 1966 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto l'autorizzazione a differire l'aumento dei dazi della sua tariffa doganale per alcuni prodotti,

Considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1966, la Repubblica federale di Germania dovrebbe applicare ai prodotti, di cui all'allegato della presente decisione, dazi doganali aumentati in conformità alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 c) del Trattato ;

Considerando che, ai sensi della decisione in data 22 maggio 1963 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti nell'ambito del Consiglio, relativa al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali alla tariffa doganale comune per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del Trattato [1], i dazi della tariffa doganale della Repubblica federale di Germania applicabili ai prodotti in questione sono stati ravvicinati a quelli della tariffa doganale comune secondo regole particolari e prendendo per base di calcolo la tariffa doganale comune diminuita del 20 % ;

Considerando che, per i prodotti che formano oggetto della presente decisione e che costituiscono materie prime importate in grandi quantità dai paesi terzi, l'aumento dei dazi in applicazione delle disposizioni del Trattato potrebbe riuscire pregiudizievole per le industrie utilizzatrici nella Repubblica federale di Germania ;

Considerando che, dato quanto precede, si deve riconoscere che la Repubblica federale di Germania deve far fronte a difficoltà particolari ;

Considerando che l'applicazione di un provvedimento derogatorio, quale l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del Trattato, può essere concessa solo per un periodo limitato ; che in particolare, nel caso presente, si dovrà tener conto delle posizioni che la Comunità adotterà nei negoziati tariffari multilaterali attualmente in corso ; che si ravvisa, pertanto, l'opportunità di limitare al 30 giugno 1967 la durata dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 26 ;

Considerando che le voci tariffarie che formano oggetto della presente decisione non rappresentano per la Repubblica federale di Germania più del 5 % del valore delle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici ; che la Repubblica federale di Germania non ha sin qui ottenuto l'autorizzazione, prevista dall'articolo 26, a differire il ravvicinamento dei dazi della propria tariffa doganale a quelli della tariffa doganale comune per altre voci tariffarie e per un periodo comprendente interamente o parzialmente quello previsto nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'allegato della presente decisione ed importati nel proprio territorio per essere messi in consumo, la Repubblica federale di Germania è autorizzata, sino al 30 giugno 1967, a differire l'aumento dei dazi della propria tariffa doganale rispetto a quelli della tariffa doganale comune, nella misura in cui tale aumento superi il livello raggiunto al 31 dicembre 1965, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 a) e b) del Trattato e della decisione in data 22 maggio 1963 dei rappresentanti dei governi della Comunità Economica Europea riuniti nell'am-

[1] GU n. 83 del 1° 6. 1963, pag. 1561/63.

bito del Consiglio, relativa al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali alla tariffa doganale comune per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del Trattato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

N .della tariffa doganale comune	N. della tariffa R. f. di Germania	Designazione delle merci
1	2	3
28.28	28.28	Idrazzina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici :
IJ	J	Ossido di zirconio e ossido di germanio
29.10	29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate, semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfanati, nitrati, nitrosi :
A	A	Piperonilbutossido
29.17	29.17	Esteri solforici e loro sali e loro derivati alogenati, solfanati, nitrati, nitrosi
29.35	29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici :
A	A	Forfurolo e benzofurano (cumarone)
B	B	Alcoli forforilico e tetraidroforforilico
29.39	29.39	Ormoni naturali o riprodotti per sintesi nonché i loro derivati utilizzati principalmente come ormoni :
D	D	Ormoni corticosurrenali :
ex II	II	Altri :
	b	9-alfa-fluoro-16-alfa-idrossiprendisolone ; 9-fluoro-16-alfa-metiliprendisolone ; Metiliprendisolone ; 9-alfa-fluoroidrocortisone-acetato ; 9-alfa-fluoro-16-alfa-metilprendisolone-acetato
ex 29.40	29.40	Enzimi :
	A	Pepsina
38.19	38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali) non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche e delle industrie connesse non nominati né compresi altrove :
ex Q	Q	altri :
	IV	non nominati :
	d	Emulsionanti
	e	Reattivi preparati per laboratori ed usi simili :
	2	in involucri di un peso di 500 grammi o inferiore
	1	Prodotti ausiliari per la gomma